



COMUNE DI MONTEROTONDO

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) straordinaria - urgente - (2) seconda convocazione

06	OGGETTO:
Atto N.	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER RECEPIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 99/2000
Data <u>01.02.1999</u>	

L'anno millenovecentonovant anove il giorno primo del mese di febbraio alle ore 17,20 si è riunito nella residenza municipale il consiglio comunale, in seguito a determinazione del presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del messo comunale.

al momento della votazione risultano presenti ed assenti i signori appresso indicati:
ne sono le ore 17,31

	pres.	ass.		pres.	ass.
1) LUCHERINI Carlo - Sindaco		si	17) DI VENTURA Dante		si
2) SALVATORI Roberto	si		18) SEIDITA Mario	si	
3) RUGGERI Ruggero		si	19) GIGANTE Pasqualino		si
4) MALIZIA Romano	si		20) BENIGNI Piergiorgio		si
5) SEGNALINI Bruno	si		21) SARGOLINI Lanfranco		si
6) BRIZZI M. Vittoria		si	22) DI ANDREA Marco		si
7) COPPETTA Adamo		si	23) BUONASORTE Roberto		si
8) SEVERI M. Cristina	si		24) NATALI Aldo		si
9) CAROSI Giuseppe	si		25) GIUSTINI Amedeo		si
10) ALESIANI Massimo		si	26) DI SILVESTRO Antonio		si
11) DE ANGELIS Pierluigi	si		27) LEONARDI Mauro	si	
12) MONTI Vittorio		si	28) D'ANGELO Donato		si
13) SCARDELLETTI R. Cesare		si	29) CONTI Ubaldo		si
14) ROSSI Antonella		si	30) CURSI Claudio		si
15) GIANCRISTIANO Giuseppe	si		31) PACIORRI Cristiano		si
16) BRACCHI Paolo		si			

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 22

Si dà atto che sono presenti ed assenti i seguenti ASSESSORI che esprimono solo voto consultivo:

	pres.	ass.		pres.	ass.
COCCIOLO Pierluigi			BELLI Tommaso		
BACCANI Roberto			LUPI Antonino		
MASSARI Giulio			DONNARUMMA Vincenzo		

Presiede il sig. Mario Seidita nella qualità di Presidente
Assiste l'infrascritto segretario generale, incaricato della redazione del verbale.
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il presidente dichiara aperta l'adunanza.

(1) Ordinaria o straordinaria - (2) Prima o seconda

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

La scuola dell'infanzia comunale si colloca nel sistema educativo-formativo della scuola pubblica.

Essa accoglie i bambini tra i tre e i sei anni con l'obiettivo di aiutarli a crescere in stato di salute e benessere, a seguire percorsi socializzanti, a superare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità e le conoscenze utili per avviare un'esperienza di vita positiva ed equilibrata.

Il progetto educativo delle scuole dell'infanzia accompagna ed integra l'opera della famiglia, promuovendo esperienze di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola, di aggregazione sociale e di scambio culturale attorno ai temi dell'educazione dei bambini, con il coinvolgimento degli organismi di partecipazione democratica della scuola.

Le scuole dell'infanzia debbono essere utilizzate anche come luoghi di riferimento per una riflessione generale sulle condizioni di vita, di sviluppo e di educazione dell'infanzia nella città; infatti la pluralità delle culture familiari e religiose presenti è riconosciuta e assunta nel progetto educativo secondo i principi di uguaglianza, rispetto delle diversità, libertà e solidarietà e contro ogni forma di discriminazione.

Il progetto educativo delle scuole dell'infanzia, che tiene conto dell'unitarietà dell'esperienza infantile nel percorso evolutivo tra tre e sei anni, si attua con l'identificazione di obiettivi specifici, con la programmazione sia dei percorsi educativi che degli aspetti organizzativi necessari per raggiungerli, con l'osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento, mediante il lavoro collegiale dei docenti, nonché facendo riferimento agli orientamenti delle attività educative per la scuola materna statale.

È garanzia della realizzazione del progetto educativo l'aggiornamento permanente di tutto il personale delle scuole dell'infanzia, sui temi che coinvolgono lo sviluppo e l'educazione dei bambini, la formazione e l'attività professionale del personale, il rapporto con le famiglie.

TITOLO I: STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 1: La scuola dell'infanzia

Il Comune di Monterotondo partecipa all'educazione e alla formazione dei bambini dai 3 ai 6 anni, figli di residenti o di chi vi presta attività lavorativa, per mezzo delle scuole dell'infanzia, che gestisce nel rispetto delle normative relative all'ordinamento scolastico e con pari dignità delle scuole statali, facendo riferimento ai relativi orientamenti.

La scuola dell'infanzia comunale accoglie, fin dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini di tre anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre, esaurito il loro inserimento, possono essere iscritti e ammessi alla frequenza i bambini nati entro il successivo mese di gennaio.

Nella scuola comunale trovano accesso a pieno diritto i bambini in situazione di handicap, i bambini nomadi e stranieri, anche se privi della residenza.

Le scuole dell'infanzia si articolano in plessi costituiti da sezioni antimeridiane e a tempo pieno; la sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica.

All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile, tale da consentire la programmazione di attività di intersezione per piccoli e grandi gruppi e di interventi individualizzati, nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione dei bambini in situazione di handicap, di disagio e di svantaggio.

Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 25 e non inferiore a 13.

Nella sezione ove è presente un portatore di handicap, il numero dei bambini è rapportato all'entità e alle esigenze della gravità dell'handicap e comunque non può essere superiore al numero di 20; in caso di assegnazione di insegnante di sostegno il numero degli iscritti può raggiungere il numero di 25 bambini.

L'assegnazione alle classi dei bambini stranieri è effettuata raggruppando bambini dello stesso gruppo linguistico per non più di 5 per classe.

Articolo 2: Orario e calendario

Le scuole dell'infanzia comunali osservano il calendario delle scuole materne statali per quanto riguarda l'apertura e la chiusura dell'anno scolastico.

L'orario di funzionamento per le sezioni a tempo pieno è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,30; dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al sabato per le sezioni antimeridiane.

L'orario di ingresso dei bambini è dalle 8,00 alle 9,00. L'orario di uscita è dalle ore 12,15 alle ore 12,45 nelle sezioni antimeridiane e dalle ore 15,15 alle 16,30 nelle sezioni a tempo pieno.

L'iscrizione al tempo, che comprende la fruizione del pranzo, comporta l'obbligo della presenza per l'intero arco giornaliero, salvo motivi di salute.

Sulla base di comprovata necessità e documentando l'orario di lavoro di entrambi i genitori, si può attivare, in presenza di almeno 13 richieste per plesso, l'apertura della scuola il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00, anche per le sezioni a tempo pieno; l'anticipazione dell'orario di apertura alle ore 7,30, per le sezioni sia antimeridiane che a tempo pieno; la posticipazione dell'orario di chiusura alle ore 18,00 per le sole sezioni a tempo pieno.

La scuola dell'infanzia è gratuita. L'amministrazione comunale determina per i servizi di refezione e di trasporto scolastico riservato, nonché per i servizi di cui al comma precedente, i casi di esonero e l'ammontare dei contributi, la cui mancata corresponsione attiverà il recupero delle somme dovute nelle forme di legge.

Articolo 3: Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate presso la scuola. Il Coordinatore Educativo definisce gli elenchi sia dei bambini ammessi alla frequenza che di quelli in attesa di ammissione e di tali elenchi, affissi all'albo della scuola entro il 30 aprile di ogni anno, fornisce copia al Servizio comunale competente.

Avverso le risultanze della predetta graduatoria è ammessa opposizione alla Coordinatrice entro e non oltre dieci giorni dall'affissione.

La decisione della Coordinatrice dovrà avvenire entro cinque giorni dalla scadenza del termine suddetto; in caso di ulteriore contestazione la determinazione finale spetta al Competente Servizio Comunale.

Alla graduatoria di riserva, per i bambini non ammessi alla frequenza all'inizio dell'anno scolastico, si attingerà per coprire i posti resi vacanti per rinuncia o per decadenza, l'inserimento dei bambini dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio. È consentito l'inserimento anche ad anno scolastico iniziato, di bambini nomadi e di bambini in situazione di emergenza sociale previsto dalla composizione numerica per la formazione delle classi.

Quando l'interruzione del rapporto con la scuola dell'infanzia potrebbe compromettere un avviato inserimento del minore portatore di handicap, il Dipartimento al raggiungimento dell'età scolare, su richiesta dei genitori e su indicazione del Servizio Materno Infantile della Usl, sentito il Collegio dei docenti, autorizza un ulteriore anno di permanenza nella scuola dell'infanzia.

Articolo 4: Accoglienza

L'accoglienza di ciascun bambino rappresenta uno dei momenti qualificanti dell'incontro della scuola con le famiglie, per affrontare le difficoltà del primo distacco del bambino, nel corso del quale le insegnanti acquisiranno elementi essenziali per il loro lavoro educativo.

Essa è programmata dal Collegio dei docenti e prevede anche incontri individuali con i genitori, prima dell'ingresso dei bambini, per concordare il piano di accoglienza e i tempi di permanenza gradualmente e personalizzati dei bambini e, se necessario, con la presenza di un genitore.

L'inserimento di bambini in situazione di handicap è progettato e concordato anche con il servizio materno infantile delle UU.SS.LL. sulla base di un piano educativo individualizzato, anche in funzione della continuità educativa con la scuola elementare e se esiste sulla base della documentazione del lavoro effettuato nell'asilo nido.

Articolo 5: Assenza e decadenza

Le assenze degli utenti, superiori a 5 giorni consecutivi, comportano al rientro a scuola presentazione del certificato medico.

Le assenze del bambino, superiori a 30 giorni consecutivi, non giustificate con certificato medico, comportano la decadenza del posto. La decadenza è disposta dal Coordinatore educativo.

Articolo 6: Organizzazione

Il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia è stabilito dall'Amministrazione con Ordinanza del Sindaco: Le eventuali variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere formalizzate con Ordinanza del Sindaco, su proposta del competente Servizio, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle esigenze oggettive e in rapporto alla popolazione scolastica delle varie zone, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

Qualora, non oltre il mese di gennaio, il numero degli alunni effettivamente iscritti di una sezione scenda definitivamente al di sotto del numero minimo di 13, la sezione verrà soppressa e i bambini ridistribuiti in modo che le restanti sezioni non superino il limite massimo di iscritti.

Le insegnanti in esubero individuate secondo la collocazione decrescente nel ruolo, saranno assegnate ad altra sede, scelta tra le sezioni disponibili, o in mancanza resteranno a disposizione dell'amministrazione, per una utilizzazione in ambito scolastico.

L'Amministrazione comunale adotterà tutte le forme di intervento necessarie per tutelare il numero delle sezioni della scuola dell'infanzia comunale anche tramite le necessarie intese con l'Amministrazione scolastica statale perché sia garantita la continuità del progetto educativo-formativo tra scuola dell'infanzia e scuola elementare, il coordinamento della domanda e dell'offerta del servizio educativo e formativo del territorio, un possibile collegamento tra gli organi collegiali della scuola comunale e quelli della scuola materna ed elementare statale ed infine la promozione di attività coordinate sulla formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO II: MODALITÀ ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 7: La partecipazione al progetto educativo

La partecipazione alla gestione della scuola si realizza attraverso il colloquio tra insegnante e genitori che ha lo scopo di aiutare la conoscenza reciproca e la condivisione delle esperienze educative e tramite gli incontri di sezione, finalizzati alla illustrazione e alla discussione del progetto educativo e dei programmi didattici.

Ogni componente scolastica può infatti contribuire ad arricchire la progettazione didattica e a migliorare il funzionamento del servizio.

Sono organismi di partecipazione:

- c) l'Assemblea del plesso, composta dai genitori e dal personale docente e non docente.
- d) il Collegio dei Docenti

Articolo 8: Assemblea del plesso

L'Assemblea è costituita dai genitori dei bambini che frequentano il plesso o da chi ne fa le veci, dalle insegnanti, dal personale non docente del plesso stesso, dalla Coordinatrice/Coordinatore.

L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno: in occasione dell'inizio dell'attività annuale; nel corso dell'anno e a conclusione dell'attività annuale, come momento di verifica dell'attività.

L'Assemblea elegge, nella prima riunione, il suo Presidente tra i genitori e nomina il Comitato ristretto composto da 1 genitore per classe, 1 insegnante per classe, 3 non docenti per plesso.

La prima riunione, nella quale l'Assemblea procede all'elezione del suo Presidente, è convocata e presieduta dal Coordinatore Educativo ed avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'assemblea è di norma convocata dal suo presidente; può inoltre essere convocata su richiesta di un quinto dei suoi Componenti e dal Coordinatore Educativo; in caso di inerzia l'assemblea viene convocata dal Coordinatore Educativo, entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avvisi alle famiglie da affiggere all'ingresso della scuola non meno di 5 giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle sedute aventi all'ordine del giorno l'elezione del Presidente è necessaria la presenza di almeno 1/2 dei Componenti l'assemblea in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione.

Nei casi in cui all'entrata in funzione del servizio risulti decaduta la metà più uno dei Componenti del medesimo, lo stesso dovrà essere rinnovato nella sua totalità.

L'Assemblea approva il piano annuale di massima delle attività, predisposto dal Collegio dei docenti; approva proposte di coinvolgimento dei genitori nelle attività della scuola; approva le iniziative a conduzione esterna da introdurre nella scuola; approva il piano di utilizzazione del monte ore delle insegnanti, riservato all'incontro con le famiglie; provvede all'acquisto del materiale didattico, su indicazione del collegio docenti

I verbali contenenti le decisioni adottate dall'Assemblea debbono essere esposti nel plesso. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Il Comitato ristretto svolge gli stessi compiti dell'Assemblea in caso di sua inerzia.

Articolo 9: Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è costituito dagli insegnanti del plesso che operano in modo concertato per il buon andamento dell'attività educativa e didattica, si riunisce periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività relative all'attuazione del progetto educativo e del funzionamento complessivo della scuola, in particolare prima dell'inizio dell'anno scolastico provvede a comporre le sezioni, e durante:

- espone all'Assemblea dei genitori il piano di lavoro;
- segnala tempestivamente all'Assemblea le eventuali difficoltà nella realizzazione del progetto educativo e nel funzionamento del servizio;
- programma insieme al Coordinatore educativo l'inserimento scaglionato nel tempo dei bambini;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei genitori e del comitato ristretto;
- propone all'Assemblea l'utilizzazione dei fondi in dotazione per l'acquisto del materiale per le attività educative;
- esprime proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente del personale docente, e iniziative di Sperimentazione e di Ricerca educativa ad esso collegati.

Al fine di concordare le modalità di lavoro, in particolare in presenza di bambini con difficoltà, il Collegio dei docenti può invitare i collaboratori scolastici alle sue riunioni.

TITOLO III: PROFESSIONALITÀ, DIRITTI, DOVERI E RAPPORTI

Articolo 10: Dotazione di organico

Nelle more della piena attuazione della legge 341/90, la scuola dell'infanzia si avvale di personale docente in possesso del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo rilasciato dagli istituti magistrali.

Il personale suddetto viene nominato in ruolo dall'Amministrazione con l'osservanza della normativa di accesso alla carriera contenuta nel CCNL del comparto Enti Locali in relazione alle necessità di organico.

Articolo 11: Le insegnanti

È garantita ad ogni docente piena libertà di insegnamento che viene esercitata nel confronto delle diverse posizioni culturali, nel rispetto dei diritti dei bambini e nella prospettiva di promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alla realizzazione del progetto educativo. I diritti-doveri degli insegnanti sono definiti dagli Orientamenti educativi per la scuola dell'infanzia, dalle finalità del progetto educativo, dalla gestione sociale e dalla normativa contrattuale, inoltre le insegnanti hanno i compiti di

- vigilare i momenti dell'alimentazione,
- realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di sezione per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all'educazione dei bambini;
- far parte del Collegio dei docenti, adempiendo agli obblighi che ne derivano e partecipando alle sue riunioni;
- partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente;

Articolo 12: Orario di lavoro

L'orario di lavoro degli insegnanti di scuola dell'infanzia comunale è quello previsto dalla normativa contrattuale in vigore e si articola in orario settimanale per le attività didattiche, che non deve superare, in applicazione del vigente contratto, le 30 ore e le 42 settimane, e in monte orario annuale di 120 ore, per impegni inerenti la gestione sociale, l'organizzazione del lavoro, la programmazione, gli organi collegiali, la formazione permanente, l'aggiornamento professionale, di tali ore almeno il 50% sono riservate all'aggiornamento e alla formazione permanente.

Le insegnanti della scuola dell'infanzia delle sezioni ad orario completo, si alterneranno in turni settimanali, in coerenza con il principio della pari responsabilità educativa e con modalità di organizzazione dell'orario, finalizzate a realizzare una compresenza per lo svolgimento delle attività educative.

Gli orari e i turni del personale verranno concordati con il Coordinatore Educativo affissi all'albo della scuola; degli orari e di ogni loro eventuale variazione deve essere data tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione provvederà tempestivamente a prendere atto delle variazioni contrattuali in materia, modificando il presente articolo.

Articolo 13: Insegnanti di sostegno

Ai sensi della legge 104 del 5/9/92 sono garantite, per favorire l'integrazione scolastica di bambini in situazione di handicap, attività di sostegno mediante l'assegnazione di insegnanti specializzati.

A tal fine è prevista l'assegnazione di un insegnante di sostegno cui possono essere assegnati fino ad un massimo di 4 bambini.

Solo in presenza di gravissimo handicap, certificato dalla A.S.L. è consentito un rapporto inferiore o la composizione ridotta delle sezioni come previsto nel precedente articolo 3.

Gli insegnanti di sostegno sono assegnati al plesso scolastico, fanno parte del Collegio dei docenti, partecipano alla programmazione educativo-didattica, nonché all'istituto della vicendevolesupplenza nel plesso, in caso di assenza dei bambini portatori di handicap o qualora il numero dei bambini presenti lo consenta.

Articolo 14: Coordinatore Educativo

Alle scuole dell'infanzia comunali è preposto un Coordinatore Educativo, VII qualifica funzionale, con tale figura professionale dovrà essere integrato l'organico comunale.

A tale profilo e qualifica funzionale, che dovrà effettuare 36 ore settimanali di servizio, si accede mediante concorso pubblico cui possono partecipare persone in possesso di laurea in Pedagogia, laurea in Psicologia o Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti.

Il Coordinatore Educativo ha sede presso uno dei plessi che coordina e adempie alle seguenti funzioni, nel rispetto del progetto educativo e degli indirizzi del competente Servizio Comunale, nonché degli accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione scolastica statale:

- proporre l'uso delle risorse per la gestione della scuola dell'infanzia;

- proporre l'uso delle risorse per la gestione della scuola dell'infanzia;
- collaborare con il Collegio dei docenti per la programmazione delle attività degli organismi di partecipazione;
- definire, sentito il Collegio dei docenti, il modello organizzativo, con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai congedi;
- coordinare il lavoro e la gestione quotidiana dei collaboratori scolastici, stimolandone il coinvolgimento nelle attività educative e formative della scuola;
- vigilare sul funzionamento della scuola segnalando agli organi competenti carenze ed inadempienze anche al fine di attivare eventuali provvedimenti disciplinari;
- promuovere l'aggiornamento e la formazione permanente del personale, in armonia con i programmi del servizio Comunale competente;
- promuovere la continuità didattica e le attività rivolte a diffondere e ad affermare una cultura dell'infanzia;
- coordinare la propria attività con i competenti servizi della U.S.L. per l'integrazione dei bambini disabili e in difficoltà e per la più ampia attività di prevenzione del disagio e la tutela della salute dei minori.
- gestire un fondo per le piccole manutenzioni, assicurando ogni collaborazione per il coordinamento tra scuola dell'infanzia e scuola elementare.

Articolo 15: Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici cooperano con il Collegio dei docenti alla organizzazione e alla realizzazione delle attività.

Per assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei bambini, coerentemente con quanto previsto dalla normativa contrattuale e/o dal mansionario, i collaboratori sono tenuti a:

- la cura della pulizia, dell'igiene e dell'ordine dei locali scolastici e delle aree esterne, di pertinenza dell'edificio scolastico;
- compiti di vigilanza e di assistenza agli alunni nei momenti

dell'entrata e dell'uscita.

rispetto dell'ambiente scolastico e degli altri ambienti di vita. /

I collaboratori possono essere adibiti a mansioni di collegamento tra plessi, circolo e Comune e a tutte le mansioni previste dalla vigente normativa del settore.

I collaboratori scolastici collaborano alle attività degli organismi di partecipazione ed eleggono i loro rappresentanti in seno al Consiglio di Scuola, insieme ai docenti si occupano della conservazione degli arredi e del materiale didattico.

Articolo 16: Aggiornamento e sperimentazione

L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli insegnanti dovranno essere finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio; a tal fine l'amministrazione comunale può avvalersi della consulenza e dell'apporto tecnico-scientifico di esperti, di Istituti Universitari e di Ricerca.

Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni educative o in progettazioni che possono avere per oggetto cambiamenti organizzativi e/o strutturali. Le sperimentazioni devono essere autorizzate dal Dipartimento competente.

Articolo 17: Assenze e ferie

Le ferie devono essere fruita durante i mesi estivi di luglio o di agosto. Nei periodi delle vacanze scolastiche o di chiusura della scuola eccedenti le ferie, le insegnanti, ove non fossero organizzati corsi di formazione o aggiornamento, restano a disposizione dell'Amministrazione, per compiti connessi alla qualifica rivestita.

Articolo 18: Supplenze

In caso di assenza gli insegnanti di ruolo sono sostituiti da insegnanti supplenti.

Il personale munito del richiesto titolo di studio, come previsto dal precedente art. 10, aspirante a supplenze nella scuola dell'infanzia, potrà chiedere l'inclusione nella specifica graduatoria, previa dimostrazione del

possesso dei requisiti richiesti, nei termini stabiliti dal relativo bando deliberato dagli organi competenti. Le supplenze sono conferite in base alla graduatoria che sarà aggiornata con cadenza biennale.

Le supplenze temporanee debbono essere conferite per i giorni strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e possono essere revocate in qualsiasi momento, con il venir meno della necessità.

La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo giustificato motivo, che l'insegnante sarà considerata come se collocata nell'ultimo posto della graduatoria.

La retribuzione degli insegnanti supplenti viene corrisposta per le giornate di servizio effettivamente prestate, in base ad una diaria pari a 1/25 dello stipendio mensile attribuito alle insegnanti di ruolo ascritte alla qualifica iniziale. Nella stessa proporzione la diaria comprenderà tutte le indennità previste dal contratto vigente per le insegnanti di ruolo. La tredicesima mensilità e ferie saranno corrisposte in misura proporzionale al servizio prestato.

In caso di assenza dal lavoro in corso di supplenza non inferiore a 15 giorni, per comprovati motivi di salute, è consentito il mantenimento della supplenza stessa senza retribuzione, limitatamente alla durata di due giorni.

La conservazione del posto, senza retribuzione, è prevista altresì, previa esibizione di probante documentazione, in caso di lutto, donazione sangue, ufficio di giudice popolare, testimonianze in uffici civili e penali, funzioni presso uffici elettorali, partecipazione a concorsi ed esami.

Articolo 19: Norme disciplinari a tutela dei bambini

Tenuto conto della necessità di salvaguardare i diritti delle bambine e dei bambini e in riferimento alle finalità del servizio saranno adottati, su richiesta del Coordinatore Educativo, se confermata dal Servizio Materno Infantile della U.S.L., provvedimenti disciplinari o l'allontanamento dalla classe, nei confronti del personale che provochi gravi disagi nell'attuazione dell'attività educativa o del funzionamento del servizio.

Per i provvedimenti disciplinari si rinvia alla normativa vigente.

Per quanto riguarda il personale supplente il Dirigente può procedere a temporanea sospensione cautelare dal servizio, nelle more dei dovuti conseguenti accertamenti e di eventuali provvedimenti successivi per

constatata inidoneità ai compiti dell'insegnante, evidenziata con precisi atti o fatti, per gravi o ripetute mancanze disciplinari, regolarmente contestate dal Coordinatore Educativo e già oggetto di rilievi, per tutti quei motivi che comportano l'allontanamento.

Articolo 20: Interventi socio-sanitari

Gli interventi socio-sanitari per le scuole dell'infanzia sono affidati per l'aspetto sanitario a personale specializzato del Servizio materno infantile delle U.S.L. secondo le modalità previste dalla legge regionale, e per gli aspetti socio-assistenziali ai servizi sociali circoscrizionali.

Le U.S.L. attraverso le proprie strutture operative assicurano gli adempimenti relativi alle certificazioni sanitarie per gli operatori e per gli utenti.

Articolo 21: Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme contrattuali e regolamentari.